

Allegato B2 alla Convenzione UniCredit Banca - MEDIOFIMAA del 19.01.2007

Adesione Mediatore Creditizio - Società

(Da redigere su carta intestata del richiedente – Deve essere firmata / siglata ogni pagina)

Spettabile UniCredit Banca S.p.A.
Via Zamboni, 20
40126 - Bologna

P. c. MEDIOFIMAA S.r.l.
Viale Bianca Maria 22
20129 - Milano

Rif. Convenzione tra UniCredit Banca S.p.A. e MEDIOFIMAA S.r.l.

Formuliamo la presente per richiederlo di aderire alla Convenzione vigente tra codesta BANCA e MEDIOFIMAA, come risultante dall'atto perfezionato in data 19.01.2007, impegnandoci a adottare scrupolosamente le modalità operative che ci verranno da Voi indicate.

Dichiariamo di aver preso visione delle condizioni contemplate nella suddetta Convenzione e nei relativi Allegati e dopo averle esaminate, dichiariamo di accettarle tutte, senza alcuna riserva.

Dichiariamo di essere Associati FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) e di essere iscritti nell'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.), come risulta dalle attestazioni allegate.

Dichiariamo inoltre di non essere sottoposti ad alcun provvedimento di sospensione e di non aver ricevuto notizia di procedimenti a nostro carico che possano determinare la sospensione, radiazione o cancellazione dal predetto Albo.

Precisiamo che la nostra attività viene svolta per il tramite delle persone fisiche (di cui all'Allegato elenco che forma parte integrante della presente) tutte legittimamente iscritte all'Albo dei Mediatori Creditizi, non sottoposte a provvedimenti di sospensione e sulle quali non abbiamo ricevuto notizie di procedimenti che possano determinarne la sospensione, radiazione o cancellazione dal predetto Albo.

Ci impegnamo a darVi prova in qualunque successivo momento del persistere delle condizioni suddette ed a segnalarVi immediatamente la cessazione dell'associazione a FIMAA, la cessazione dell'attività così come eventuali provvedimenti di cancellazione, radiazione o sospensione dall'Albo sopra citato, anche relativi ai nostri collaboratori, consapevoli che al verificarsi di tali eventi ogni rapporto eventualmente con Voi instaurato in dipendenza della Convenzione dovrà considerarsi automaticamente risolto.

Per le attività previste dalla Convenzione utilizzeremo, sempre nella versione più aggiornata, esclusivamente gli appositi supporti – che, da Voi predisposti, ci verranno trasmessi da MEDIOFIMAA - e provvederemo ad indirizzarli all'Agenzia di codesta BANCA che ci verrà indicata dal nominativo interessato ai PRODOTTI oggetto della Convenzione.

Diamo atto di aver ricevuto da MEDIOFIMAA l'informativa resa dalla BANCA ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ad accludiamo la relativa "Scheda Consensi" debitamente compilata e sottoscritta.

ENNECI ITALIA & PARTNERS S.r.l.
Amministratore Unico

Dichiariamo inoltre di aver preso buona nota che la presente richiesta, se accolta positivamente dalla BANCA, si intenderà perfezionata con l'iscrizione del nostro nominativo nell'apposito elenco degli ADERENTI MEDIATORI.

Ragione Sociale **ENNECI ITALIA & PARTNERS SM**
 con sede in **SESTRI LEVANTE**
 iscrizione al Registro delle Imprese e Cod. Fisc.

P. IVA

iscritta all'Albo dei Mediatori Creditizi n.

in persona del Legale Rappresentante **GIUSEPPE LANZINA**

Resta inteso che l'adesione alla Convenzione determinerà a tutti gli effetti la cessazione della Convenzione eventualmente vigente tra noi e la BANCA nell'ambito della convenzione tra quest'ultima e FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), fermo il diritto a percepire i compensi fino alla relativa data di estinzione.

Cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Luogo e data

Sestri Levante 15/7/2008

Timbro e Firma

ENNECI ITALIA & PARTNERS S.r.l.
Amministratore Unico

Allegati:

- copia fotostatica del documento di identità, in termini di validità, del Legale Rappresentante;
- attestazione di associazione a FIMAA;
- elenco collaboratori;
- copia attestati di iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto da U.I.C.
- copia della "Scheda Consensi" sottoscritta, dopo aver ricevuto la prevista informativa, in occasione del censimento anagrafico presso la BANCA.

Abbiamo preso atto, in particolare

- del contenuto degli Artt. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17 sotto riportati e dell'Allegato D della Convenzione;
- che la cessazione per qualsiasi causa della Convenzione tra la BANCA e MEDIOFIMAA produrrà effetti anche nei nostri confronti;
- che le eventuali modifiche alla Convenzione così come la cessazione della stessa ci verranno comunicate da MEDIOFIMAA;

ed esprimiamo la nostra approvazione specifica al riguardo.

Luogo e data

Sestri Levante 15/7/2008

Timbro e Firma

ENNECI ITALIA & PARTNERS S.r.l.
Amministratore Unico

Art. 6 – OBBLIGHI DI MEDIOFIMAA E DEGLI ADERENTI

6.1 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI Persone Giuridiche (Società) sono tenuti ad esercitare la propria attività - ai fini della raccolta delle richieste relative ai PRODOTTI - per il tramite di Persone Fisiche (di seguito, Collaboratori) tutte legittimamente iscritte - all'Albo tenuto presso l'Ufficio Italiano Cambi per quanto riguarda i Mediatori Creditizi, ovvero all'apposito Ruolo, per quanto riguarda gli Agenti Immobiliari - non sottoposte a sospensione e sulle quali non abbiano ricevuto notizie di procedimenti che possano determinarne la sospensione o la cancellazione dal predetto Albo o Ruolo. MEDIOFIMAA e gli ADERENTI Persone Giuridiche assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei Collaboratori - l'elenco dei quali deve essere puntualmente consegnato alla BANCA nella versione più aggiornata - i contenuti della Convenzione ed i relativi obblighi su di essi incombenti, così come eventuali modifiche ed integrazioni della stessa, acquisendo idonea dichiarazione di ricevuta ed accettazione che deve essere conservata e mantenuta a disposizione per la BANCA che può richiederla in qualsiasi momento.

6.2 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI Persone Giuridiche assumono l'obbligo di verificare periodicamente e di segnalare immediatamente alla BANCA ogni caso di sospensione, cancellazione o circostanza negativa che dovesse emergere a carico proprio o degli ADERENTI e dei rispettivi Collaboratori.

6.3 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente, nell'espletamento della propria attività e nell'esecuzione della Convenzione, la normativa vigente ed in particolare quella in materia di tutela dei dati personali ed antiriciclaggio, nonché di ottemperare agli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari di cui al D. Lgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia), al Tit. VI, alla Delibera CICR 4.3.03 ed alle Istruzioni di Vigilanza emanate da Banca D'Italia il 29.7.03.

6.4 Per l'attuazione di quanto previsto in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ed in particolare dalle disposizioni di cui alle citate Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia e fermo restando il disposto dell'Art. 16, comma 4°, della Legge 7.3.96 n. 108, MEDIOFIMAA e gli ADERENTI dovranno:

- fotocopiare, per avere a propria disposizione un adeguato numero di copie, l'esemplare di ciascun Foglio Informativo consegnato dalla BANCA a MEDIOFIMAA e da questa agli ADERENTI ai sensi del precedente Art. 5.3;
- apporre nell'apposito riquadro sulle copie dei Fogli Informativi relativi ai PRODOTTI, i propri dati e la propria qualifica, compresi gli estremi di iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi ovvero al Ruolo degli Agenti Immobiliari;
- disporre sempre in adeguato quantitativo di copie dell'Avviso recante "Principali Norme di Trasparenza";
- consegnare al cliente che sia interessato ad ottenere uno dei PRODOTTI della BANCA - prima della formalizzazione della richiesta presso l'ADERENTE ovvero prima dell'accompagnamento del cliente stesso presso gli sportelli della BANCA, in caso di semplice presentazione da parte dell'ADERENTE MEDIATORE - copia dell'Avviso e del Foglio Informativo;
- acquisire un'attestazione del cliente di avvenuta consegna dei prodotti documenti (mediante apposizione della firma del cliente in calce a copia dei documenti stessi, preceduta dall'indicazione dei dati anagrafici e dalle parole "per ricevuta");
- consegnare immediatamente tale attestazione alla BANCA trattenendone essi stessi ulteriore copia per le proprie evidenze;
- utilizzare sempre i predetti documenti nella versione più aggiornata fornita dalla BANCA tramite MEDIOFIMAA.

MEDIOFIMAA e gli ADERENTI avranno altresì cura di segnalare immediatamente alla BANCA eventuali richieste di informativa precontrattuale ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, invitando il cliente interessato a recarsi presso la BANCA per l'ottenimento - al fine di una valutazione del suo contenuto - della copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula; saranno inoltre impegnati a fornire alla BANCA ogni documentazione o informazione richiesta per consentirle di esercitare il proprio diritto di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza in tema di pubblicità delle condizioni contrattuali.

6.5 Per quanto concerne l'applicazione del Codice di Condotta Europeo sui Mutui Casa, MEDIOFIMAA e gli ADERENTI, si impegnano:

- a tenere a disposizione della clientela che volesse prendersene visione, copia del Codice di Condotta Europeo sui Mutui Casa;
- in presenza di richieste di informazioni di natura generica sull'offerta di mutui della BANCA destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili residenziali, a consegnare ai soggetti che rivestono la qualità di "Consumatore" il documento-prospetto "Informazioni Generali da fornire al Consumatore";
- in caso di richiesta per l'eventuale stipula di uno specifico mutuo per la casa, ad indirizzare il "Consumatore" alle Agenzie della BANCA stessa, dove potrà acquisire il "**Prospetto Informativo Europeo Standardizzato**" (ESIS).

6.6 Per quanto riguarda la normativa di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si conviene specificamente quanto segue:

- oltre alla propria informativa, MEDIOFIMAA e gli ADERENTI consegneranno previamente a ciascuno dei sottoscrittori della domanda di finanziamento (richiedenti/garanti) il documento di informativa nella versione più aggiornata in uso presso la BANCA e raccoglieranno il relativo consenso;
- per consentire alla BANCA di comunicare l'esito della domanda di finanziamento a MEDIOFIMAA ed agli ADERENTI, anche per le finalità di cui all'Art. 8.4, i medesimi acquisiranno dai richiedenti il finanziamento la specifica autorizzazione, da consegnare alla BANCA;
- l'adesione alla Convenzione legittima la BANCA a comunicare a MEDIOFIMAA i dati identificativi degli ADERENTI alla Convenzione.

6.7 E' obbligo di MEDIOFIMAA e degli ADERENTI, osservati gli obblighi di cui ai commi precedenti, comunicare alla BANCA ogni circostanza o informazione in loro possesso che possa influire sulla concessione del finanziamento, fermo restando che il processo di istruttoria della pratica e la valutazione del merito creditizio appartengono in via autonoma ed esclusiva alla sfera decisionale della BANCA.

6.8 E' obbligo di MEDIOFIMAA e degli ADERENTI tramite MEDIOFIMAA, trasmettere alla BANCA ogni informazione o documento relativo all'attività svolta da parte degli ADERENTI per la BANCA, che la BANCA ritornerà opportuno richiedere - a MEDIOFIMAA e agli ADERENTI tramite la stessa MEDIOFIMAA - al fine di vigilare e monitorare l'attività di MEDIOFIMAA e degli ADERENTI.

6.9 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI, riguardo alle richieste relative ai PRODOTTI, dovranno:

- inoltrare alla BANCA i moduli di richiesta di finanziamento, debitamente compilati e sottoscritti - unitamente a quelli previsti dall'Art. 6.4 - attestando espressamente che tutte le firme raccolte sono state apposte in propria presenza previa identificazione dei singoli firmatari e si asterranno dalla raccolta di altra diversa documentazione;
- invitare i soggetti interessati al finanziamento a presentare direttamente alla BANCA i documenti eventualmente necessari all'istruttoria della pratica una volta stabilita la relazione con la BANCA stessa ovvero ad inoltrarli loro tramite, consegnandoglieli in busta chiusa e conferendogli per iscritto apposito incarico.

6.10 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI risponderanno di tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare alla BANCA per informazioni ai richiedenti i PRODOTTI fornite senza disporre della necessaria consapevolezza, ovvero non sottoposte agli opportuni controlli, nonché nel caso in cui abbiano omissa circostanze tali da compromettere la validità e la convenienza dell'operazione richiesta e terranno altresì indenne la BANCA da qualsiasi responsabilità, danno o pretesa di soggetti che si siano avvalsi della loro prestazione professionale in relazione alla prestazione stessa.

Art. 8 – COMPETENZE

8.1 La BANCA riconoscerà a MEDIOFIMAA, per lo svolgimento della propria attività di Mediatore Creditizio ed agli ADERENTI, le provvigioni indicate in Allegato D per i PRODOTTI erogati a soggetti che siano stati messi in relazione con la BANCA, da ciascuno dei medesimi, con le modalità di cui agli Artt. 1.2 ed 1.3.

8.2 La misura delle provvigioni di cui al punto precedente viene pattuita da MEDIOFIMAA anche nell'interesse e per conto degli Associati FIMAA che aderiscano alla Convenzione ed avrà un periodo di validità secondo quanto indicato in Allegato D. Successivi aggiornamenti della misura e/o della modalità di riconoscimento delle provvigioni previste al punto 8.1 saranno pattuiti e concordati attraverso uno scambio di corrispondenza fra la BANCA e MEDIOFIMAA.

8.3 La BANCA, entro i primi 10 (dieci) giorni di ogni mese, predisporrà ed invierà a MEDIOFIMAA ed agli ADERENTI l'elenco dei PRODOTTI (e dei relativi volumi economici) erogati nel mese precedente in conseguenza dell'attività di raccolta di richieste di finanziamento svolta da MEDIOFIMAA, in qualità di Mediatore Creditizio e dai singoli ADERENTI. Ai fini del riconoscimento degli importi spettanti, MEDIOFIMAA e gli ADERENTI - dopo aver effettuato le proprie verifiche e riscontrato la congruità delle somme esposte dalla BANCA - emetteranno una fattura per l'importo complessivo delle provvigioni maturate. Le eventuali contestazioni sui dati espressi nella comunicazione della BANCA dovranno essere comunicate alla BANCA (o per conoscenza a MEDIOFIMAA, se formulate dagli ADERENTI) mediante invio di una lettera raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, entro 5 (cinque) giorni dalla segnalazione dei dati relativi all'attività. In quest'ultima ipotesi, dovrà essere emessa una fattura solo per l'importo non in contestazione. Seguirà una fase di confronto tra le parti sulle cifre ritenute dovute. La BANCA accrediterà gli importi fatturati sul conto corrente intestato a MEDIOFIMAA e/o agli ADERENTI presso i propri sportelli, con valuta "fine mese" del secondo mese successivo a quello di erogazione.

8.4 MEDIOFIMAA e gli ADERENTI MEDIATORI qualora intendano richiedere ai clienti interessati ai PRODOTTI della Banca previsti in Allegato A della Convenzione una commissione per l'attività svolta nell'interesse dei medesimi, si impegnano ad applicare detta commissione in misura non superiore al 2,00% dell'importo finanziato

e comunque in misura tale che l'ISC/TAEG del PRODOTTO, comprensivo anche di tale onere, non superi il tasso soglia tempo per tempo vigente per la relativa categoria di operazione ai sensi della Legge 108/96 (c.d. Legge sull'usura). A richiesta della Banca, MEDIOFIMAA o gli ADERENTI MEDIATORI, questi ultimi tramite MEDIOFIMAA, comunicheranno per iscritto l'ammontare delle commissioni applicate ai singoli PRODOTTI. Gli ADERENTI AGENTI, stante la natura strumentale dell'attività di raccolta rispetto alla propria attività principale, si asterranno da qualunque richiesta di commissione ad essa relativa.

8.5 Per le attività di cui al punto 1.4 e per l'espletamento dei relativi obblighi assunti con la presente CONVENZIONE, la BANCA corrisponderà a MEDIOFIMAA un corrispettivo nella misura e con le modalità di calcolo individuate in Allegato E. Il pagamento di tale corrispettivo avverrà con periodicità mensile, sulla scorta di apposita fattura emessa da MEDIOFIMAA alla BANCA, mediante accredito su c/c acceso presso la BANCA.

Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

9.1 Le PARTI convengono che la CONVENZIONE ha validità a partire dalla data odierna e durata a tempo indeterminato.

9.2 A ciascuna delle PARTI è consentito di recedere dalla presente Convenzione dandone comunicazione scritta all'altra PARTE, a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. MEDIOFIMAA ne darà tempestiva notizia agli ADERENTI.

9.3 Analoga facoltà spetta agli ADERENTI, in relazione al rapporto intercorrente tra ciascuno di essi e le Parti, che ne daranno comunicazione alla BANCA ed a MEDIOFIMAA con le medesime formalità e preavviso di cui al capoverso precedente.

9.4 Il recesso di una PARTE determinerà lo scioglimento della Convenzione anche nei confronti degli ADERENTI.

9.5 Nei casi di cui ai commi precedenti, saranno dovute dalla BANCA le provvigioni riferite alle mediazioni andate a buon fine entro la data di efficacia del recesso, nonché i relativi corrispettivi di MEDIOFIMAA per l'attività di gestione svolta fino alla data di efficacia del recesso.

Art. 10 – RISOLUZIONE

10.1 La BANCA potrà considerare automaticamente risolta la CONVENZIONE senza necessità di preavviso – nella sua globalità o limitatamente ad uno o più ADERENTI – dandone comunicazione rispettivamente a MEDIOFIMAA o all'ADERENTE (e per conoscenza a MEDIOFIMAA) interessato, al ricorrere di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) inadempimento da parte di MEDIOFIMAA e/o dell'ADERENTE agli obblighi di cui agli Artt. 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8.4;
- b) cancellazione, radiazione o sospensione di MEDIOFIMAA o dell'ADERENTE dall'Albo dei Mediatori Creditizi, per quanto riguarda gli ADERENTI MEDIATORI, ovvero dall'apposito Ruolo per quanto riguarda gli ADERENTI AGENTI;
- c) sussistenza di circostanze che rendano la prosecuzione della CONVENZIONE pregiudizievole per l'immagine della BANCA;
- d) fatti, situazioni ed eventi verificatisi a carico di MEDIOFIMAA e/o dell'ADERENTE che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dei medesimi (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - procedure esecutive, concorsuali, azioni cautelari, etc.).

10.2 Nelle ipotesi di cui al precedente punto a), dalla BANCA saranno dovute le provvigioni riferite alle mediazioni andate a buon fine entro la data di ricevimento da parte di MEDIOFIMAA e/o dell'ADERENTE della relativa comunicazione. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), dalla BANCA saranno dovute le provvigioni riferite alle mediazioni effettuate prima del verificarsi degli eventi sopra indicati - purché non collegate in alcun modo a tali eventi – che siano andate a buon fine, fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali danni.

10.3 La risoluzione della Convenzione per responsabilità di MEDIOFIMAA determinerà lo scioglimento della Convenzione anche nei confronti degli ADERENTI, salvo che intervengano appositi accordi con i singoli ADERENTI.

Art. 11 – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

MEDIOFIMAA e gli ADERENTI non potranno cedere a terzi, a qualunque titolo, la Convenzione, in tutto o in parte, né i diritti e gli obblighi derivanti dalla medesima.

MINIBI ITALIA & PARTNERS S.r.l.
Amministratore Unico

Art. 12 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica inerente la disciplina e la regolamentazione della presente scrittura privata, avverrà per iscritto tra le PARTI con effetto per gli ADERENTI, ai quali MEDIOFIMAA assume l'impegno di comunicare tempestivamente le variazioni intervenute richiedendo conferma scritta di presa d'atto ed accettazione.

Art. 17 – FORO COMPETENTE.

Per le controversie che dovessero sorgere in conseguenza dell'applicazione o interpretazione della Convenzione, che non potessero essere definite amichevolmente ai sensi dell'articolo precedente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.


ENNECI ITALIA & PARTNERS S.r.l.
Amministratore Unico



DOMANDA DI ADESIONE

Il sottoscritto LAVINIA GIUSEPPE nato a ACERENZA (PZ)
 il 21/11/1959 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
 dell'impresa ENNECI ITALIA & PARTNERS SRL
 Codice fiscale 01777970995 Partita Iva IDEM
 Codice INPS _____ Codice INAIL _____
 C.C.I.A.A. n. _____ Data _____ REC n. _____ Data _____

* 1) Domicilio fiscale Via _____ Cap _____
 Città _____ Tel _____
 * 2) Domicilio commerciale Via VILLA RAGONE 17/L4 Cap 16039
 Città SESTRI LEVANTE Tel 0185/1835031

Invio corrispondenza * / _____ /

E-Mail : info@enneci.biz

Cell: 377/1334906

Visto l'art. 11 dello Statuto dell'Associazione del Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Genova dichiara di aderire al:

Sindacato FIMAA

Attività MEDIATORE CREDITIZIO

Dipendenti SI / 1 / NO / _____ /

DICHIARA

di conoscere ed accettare lo Statuto dell'Associazione e aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi tramite gli Istituti convenzionali (INPS, INAIL e Camera di Commercio)

CONSENTE CHE L'INPS, INAIL

e gli altri organismi convenzionati su richiamati in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi della legge 4/6/1973 n. 311 riscuotano i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statuari della predetta Associazione con le stesse modalità ed alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla Legge.

In merito all'impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:


- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;
- si intende tacitamente rinnovata di anno in anno;
- l'eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto del 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che essa prevenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 novembre.

Avendo ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03, l'informativa sul trattamento dei propri dati personali il sottoscritto:

- a) consente al "trattamento" degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell'Associazione;
- b) consente all'INPS, all'INAIL ed agli istituti convenzionati su richiamati il "trattamento" dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione con l'Associazione suindicata;
- c) consente al trasferimento all'estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti da erogare all'estero;
- d) consente l'eventuale "trattamento" dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati dall'INPS, dall'INAIL e dagli Istituti convenzionati su richiamati.

Non consente quanto indicato ai punti _____

Data 15/07/2008


 (firma dell'Associato)

Timbro dell'Associazione

 (firma del Responsabile dell'Associazione)



3888

La Ditta ENNECI ITALIA & PARTNERS SRL Attività

Via VILLA RAGONE 17/L/4 16039 RESTICI L.

ha versato Euro DUECENTOCINQUANTA/00

per contributo ordinario anno 2008 € 250,00

contributo sindacale anno €

€ 250,00

Genova, S.L. 15/07/08

L'incaricato alla riscossione

[Handwritten signature]

Deducibili ai fini delle imposte sul reddito.

